

Appendice al Regolamento generale d'Istituto



Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 (aggiornamento a.s. 2021-2022)

Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato in relazione al sorgere di nuove esigenze e aggiornamenti normativi.

INDICE

Art. 1	Finalità e ambito di applicazione	3
Art. 2	Soggetti responsabili e informazione	3
Art. 3	Regole generali	4
Art. 4	Modalità generali di ingresso nei locali della scuola	4
Art. 5	Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie	6
Art. 6	Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche	7
Art. 7	Ricreazione	8
Art. 8	Orari dettagliati di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni e norme di comportamento	8
Art. 9	Uso delle aree comuni	9
Art. 10	Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici	9
Art. 11	Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche	9
Art. 12	Utilizzo della palestra	10
Art. 13	Accesso ai servizi igienici	10
Art. 14	Riunioni ed assemblee	11
Art. 15	Precauzioni igieniche personali	11
Art. 16	Pulizia e sanificazione della scuola	12
Art. 17	Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto	13
Art. 18	Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili	13
Art. 19	Sanzioni per gli studenti	13
Allegato	Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico	

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.I.S. "FAZZINI-MERCANTINI" di Grottammare (AP), nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente Scolastico e ha validità per l'anno scolastico 2021/2022.
3. Ulteriori modifiche potranno essere apportate direttamente dal Dirigente scolastico con successiva ratifica da parte del Consiglio d'Istituto.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente Scolastico pubblica il presente regolamento sul sito web della scuola nella sezione "Covid 19" e ne dà informazione a tutta la comunità scolastica; lo affigge altresì, nei luoghi maggiormente visibili dei locali della scuola, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. Il Dirigente Scolastico individua come responsabili COVID per la sede di Grottammare i Proff. Luigi D'Aniello (Gabriele Capriotti, sostituto) e Alessandra Fiorentini (Patrizio Coccia, sostituto), i quali si rapporteranno con le autorità sanitarie locali, con l'R.L.S. e con il medico competente designato dall'istituto. È altresì costituita un'apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che vedrà rappresentanti di tutte le componenti della scuola, con il compito di monitorare l'applicazione delle misure di sicurezza e di apportare eventuali proposte di modifica ai Regolamenti, in rapporto al variare della situazione epidemiologica.
3. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare i rispettivi ASPP (Proff. Fausto Cornettone e Giampiero Brinci) qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
4. Le specifiche situazioni di tutta la comunità scolastica in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale dell'ASUR, il medico competente e il medico di famiglia.

5. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni; sottopongono a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe; garantiscano un'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone; curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, verificando, in quanto delegati dal D.S., il possesso e la validità del green pass in ottemperanza al DL 122_2021 e la sottoscrizione dell'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 4 del presente Regolamento); collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:
 - a) indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti dalla legge vigente al momento;
 - b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare i percorsi indicati nelle segnaletiche affisse in ogni settore della scuola;
 - c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre

(pari o superiore a 37.5°C) o altri sintomi influenzali e parainfluenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere nel proprio domicilio, consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola (apis00700p@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la doppia negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
4. Alla reception verrà controllato il green pass, prima della registrazione, al fine di regolare l'accesso dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti; inoltre verrà tenuto un registro degli accessi con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici, dei recapiti telefonici, nonché della data e dell'orario di accesso e di uscita dall'edificio. Il soggetto esterno dovrà apporre la propria firma sul registro come sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestando:
 - a. di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - b. di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata inferiore a 37,5°C;
 - c. di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - d. di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - e. di aver preso visione e compreso correttamente, il presente Regolamento pubblicato sul sito della scuola.
5. Se la temperatura corporea risulterà pari o superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso.
6. Saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di

proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio:
 - a. rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail, tramite contatto telefonico o con ogni altro canale disponibile, al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
 - b. utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente Scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite anche nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.
2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.
3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
4. Sarà consegnato, attraverso la bacheca del Registro Elettronico, agli studenti il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' che dovrà essere firmato da entrambi i GENITORI e dalla/o STUDENTESSA/STUDENTE, utilizzando la spunta "firma" dello stesso Registro Elettronico.
5. Per l'anno scolastico 2021/2022, gli incontri informativi tra docenti e genitori si

svolgeranno secondo le modalità descritte in apposita circolare.

6. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali ad esempio febbre con temperatura pari o superiore ai 37,5°C, si avrà cura di non mandarli a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale.
7. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. L'Istituto consta di due sedi: quella di Grottammare costituita da un unico edificio sito in Via Salvo D'Acquisto 30 con tre ingressi a disposizione; quella di Ripatransone costituita da un unico edificio e sita in via E. Consorti 28, con tre ingressi a disposizione.
2. Nella scuola sono disponibili aule didattiche e laboratori che consentono la permanenza degli alunni e dei docenti di tutte le classi, in presenza, tenendo conto degli opportuni distanziamenti.
3. La scuola è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche e laboratori al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
4. A ciascun settore dei due edifici sono assegnate, su determina del Dirigente Scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati in apposite segnaletiche affisse in ogni settore, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
5. Ogni classe per gli ingressi e le uscite dovrà utilizzare quelli assegnati come da prospetto allegato.
6. Al personale scolastico, docente e non docente, sono consentiti l'accesso e l'uscita attraverso l'ingresso principale. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare i sensi di marcia indicati nelle segnaletiche, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
7. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi,

sempre rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina:

- a. in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
 - b. negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
8. Le studentesse e gli studenti durante i cambi d'ora restano in aula al loro posto.

Art. 7 - Ricreazione

1. La ricreazione prevede due intervalli, normati, per le due sedi, da apposite circolari.
2. Durante uno dei due intervalli è permesso consumare cibo e bevande rimanendo tassativamente seduti al proprio banco per rispettare il distanziamento sociale. Nell'altro gli alunni dovranno lasciare l'aula per consentirne la necessaria aerazione e potranno transitare lungo il corridoio, in prossimità dell'ingresso alla propria classe, indossando la mascherina e con l'assoluto divieto di spostarsi da un piano all'altro. La turnazione delle classi nei due intervalli è riportata nelle apposite circolari.
3. Durante i due intervalli non è consentito l'accesso ai servizi igienici e non è permesso l'uso dei distributori automatici al fine di evitare assembramenti.
4. Gli alunni, previo permesso dell'insegnante, potranno accedere ai servizi igienici e utilizzare i distributori durante le ore di lezione, uscendo dall'aula uno per volta, indossando la mascherina. L'insegnante annoterà l'uscita sul registro elettronico nella sezione visibile solo ai docenti.
5. Ad ogni alunno saranno consentite al massimo due uscite nell'arco della mattinata. In apposita circolare verranno definite le modalità di acquisto degli alimenti da consumare durante la ricreazione.

Art. 8 - Orari dettagliati di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni e norme di comportamento

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 7:50, sede di Grottammare, e dalle ore 8:10, sede di Ripatransone. Prima e durante l'ingresso le studentesse e gli studenti devono rispettare scrupolosamente il distanziamento fisico e indossare correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola sia negli spazi antistanti.
2. Le studentesse e gli studenti raggiungeranno la propria aula didattica, utilizzando l'ingresso assegnato, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico senza attardarsi negli spazi comuni sia interni che esterni agli edifici.

3. Una volta raggiunta la propria aula, dopo aver passato il badge all'ingresso, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina.
4. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero dalle ore 7:55 sede di Grottammare e dalle ore 8:15 sede di Ripatransone.
5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono indossare le mascherine e rispettare il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

Art. 9 - Uso delle aree comuni

1. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (ad esempio aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. Il docente prima di lasciare la postazione utilizzata (banco di lavoro ed eventuale pc) dovrà disinfettarla attraverso spray igienizzante.
2. L'utilizzo della biblioteca non è previsto durante il periodo di emergenza quindi il prestito cartaceo è momentaneamente sospeso.
3. Nelle aree di distribuzione di bevande e snack (distributori automatici), il personale scolastico e gli studenti si dovranno disporre in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e attendendo il proprio turno. Prima dell'utilizzo è fatto obbligo di igienizzare le mani.

Art. 10 - Uso dei parcheggi interni degli edifici scolastici

1. Fatte salve le autorizzazioni concesse, non è consentito l'accesso alle automobili nel parcheggio interno della sede di Grottammare.

Art. 11 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

Ciascuna aula didattica utilizzata e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza adeguata. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
3. All'interno delle aule e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono posizionati l'eventuale cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso comune. Il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. È fatto divieto alle studentesse e agli studenti di cambiare il posto preventivamente assegnato dal coordinatore e modificare la disposizione dei banchi in aula.
4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti devono indossare correttamente e costantemente la mascherina; è possibile togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti, purché sia garantita una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
5. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale.
6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.
7. La sanificazione delle aule condivise da più classi nell'arco della giornata sarà di competenza del collaboratore scolastico che dovrà sanificare le postazioni usate con spray igienizzante al termine della lezione. Il docente dovrà lasciare al collaboratore scolastico almeno 5 minuti di tempo per svolgere l'operazione.
8. Durante i tragitti a piedi per raggiungere aule, laboratori, palestre, aula magna e ogni altro luogo di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono indossare la mascherina, mantenere un opportuno distanziamento fisico e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 12 - Utilizzo della palestra

Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità di accesso e di utilizzo delle palestre di entrambe le sedi.

Art. 13 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti

non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque debba accedere ai servizi igienici si rivolge al collaboratore scolastico e si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e attendendo il proprio turno. Prima di entrare in bagno è necessario disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine, così come lo aveva trovato. Prima di rientrare in classe l'alunno dovrà disinfettare nuovamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone.
3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito solo durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale dovrà far uscire uno studente alla volta e annotarlo sul registro elettronico nella sezione visibile solo ai docenti. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 14 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti devono mantenere indossata la mascherina.
3. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico anche a distanza nel rispetto del vigente Ordinamento.
4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti (salvo termine dell'emergenza Covid-19). È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste dal presente Regolamento e sotto la sorveglianza del docente.
5. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all'assemblea di classe, adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula, in presenza dell'insegnante.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione

- con gel specifico delle mani, soprattutto dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti in prossimità dei servizi igienici, dove saranno posizionate le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di gel igienizzante.
 3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare sempre a scuola fazzoletti monouso per uso strettamente personale e gel o spray igienizzante.
 4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (fazzoletti, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Non è consentito lasciare alcun materiale o effetto personale nelle aule al termine delle lezioni.
 6. Mascherine monouso che dovessero essere sostituite vanno smaltite negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Art. 16 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni, prima di un nuovo utilizzo. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.
3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detergenti con etanolo al 70%.
4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell'inizio delle lezioni, alla fine di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle postazioni.
5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri

computer ad uso didattico, unitamente ai banchi di appoggio, sono disinfettati alla fine di ogni lezione ad opera del collaboratore scolastico.

6. Nei laboratori il docente terminerà la lezione 5 minuti prima per permettere al collaboratore scolastico di iniziare la sanificazione mentre gli studenti iniziano a prepararsi per uscire.
7. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.
8. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Art. 17 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

Per la gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto si rimanda all' "Allegato 1: Schema riassuntivo" delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia.

Art. 18 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili

In riferimento all'argomento si porteranno a conoscenza dei lavoratori e degli studenti le indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione.

Art. 19 - Sanzioni per gli studenti

Ogni violazione delle disposizioni di questo Regolamento avrà ripercussioni nell'attribuzione del voto di Comportamento e di Educazione civica. Comportamenti scorretti verranno in primo luogo segnalati alle famiglie tramite apposita annotazione su registro elettronico, se reiterati saranno sanzionati con nota o provvedimento disciplinare, con eventuale convocazione straordinaria del Consiglio di Classe.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione e sospende o integra durante il periodo di emergenza sanitaria le parti degli altri regolamenti in contrasto con il presente o mancanti.

Allegato: Certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico

La legge di conversione n. 133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021 disciplina in maniera unitaria, l'impiego della certificazione verde COVID-19 in ambito scolastico.

Il testo normativo conferma l'obbligo di possesso ed il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche e l'esclusione dell'obbligo per bambini, alunni e studenti e per i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale.

L'obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde è in capo ai dirigenti scolastici ed è esplicitata la possibilità di delegare l'accertamento a personale formalmente individuato.

A questo compito sono stati delegati infatti gli amministrativi (n. 2 unità) dell'ufficio personale per accertare la validità del Green pass del personale in servizio attraverso piattaforma SIDI; i collaboratori scolastici (n. 7 unità) e gli assistenti tecnici (n. 2 unità) per accertare la validità del Green Pass di soggetti esterni o di lavoratori in servizio (personale docente e ATA).

Nei confronti dei soggetti esterni che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro (nel caso di specie assistenti all'autonomia e alla comunicazione), l'obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro, nonché a campione, dello stesso Dirigente scolastico o di suo delegato

La mancata esibizione del Green Pass comporterà le sanzioni previste in termini di legge.